# Sanatorie fiscali 2003 – Conversione in Legge del D.L. 143/2003

## 4 Agosto 2003

Si fa seguito ai *Condoni fiscali 2003 – Nuovi termini di adesione del 25 giugno 2003* per comunicare che il Parlamento ha convertito definitivamente in legge il Decreto Legge 24 giugno 2003, n.143 con il quale è stata disposta, tra le altre, la riapertura dei termini per aderire alle forme di sanatoria fiscale previste dalla Legge Finanziaria 2003 (Cfr. *Le sanatorie fiscali della legge finanziaria 2003 – Modifiche normative e chiarimenti ministerialidel 28 febbraio 2003*).

In particolare, l`art.1 del D.L.143/2003 fissa al **16 ottobre 2003** il termine per effettuare i versamenti necessari per accedere alle diverse forme di sanatoria fiscale previste dalla legge 289/2002.

La riapertura del termine al 16 ottobre p.v. riguarda **i contribuenti che sino ad oggi non hanno aderito ai condoni fiscali, non avendo effettuato i versamenti necessari per le definizioni agevolate**.

Tali soggetti hanno quindi la possibilità di versare, entro il prossimo 16 ottobre, quanto dovuto per aderire alle seguenti sanatorie fiscali:

- "concordato per il gli anni pregressi"" (art.7, legge 289/2002)
- "integrativa semplice"" (art.8, legge 289/2002);
- "condono tombale"" (art.9, legge 289/2002);
- "definizione degli omessi o ritardati pagamenti"" (art.9-bis, legge 289/2002);
- "definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull`INVIM" (art.11, legge 289/2002);
- "definizione dei carichi di ruolo pregressi"" (art.12, legge 289/2002);
- "regolarizzazione delle scritture contabili"" (art.14, legge 289/2002);
- "definizione delle liti potenziali"" (art.15, legge 289/2002);
- "chiusura delle liti fiscali pendenti"" (art.16, legge 289/2002).

Da segnalare, in quest`ambito, che con successivi provvedimenti del Ministero dell`Economia e delle Finanze e del Direttore dell`Agenzia delle Entrate saranno fissati, rispettivamente, gli ulteriori termini normativi connessi all`adesione alle sanatorie, nonchè quelli relativi alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni necessarie per perfezionare le definizioni agevolate.

Tra le altre novità introdotte dal provvedimento approvato si segnala:

- per il "condono tombale"" ai fini IVA, viene prevista la riduzione al 20% del costo per aderire alla sanatoria, quando l`importo da versare supera Euro 11.600.000;
- è stato ridotto dal 10% al 5% il costo di affrancamento delle perdite, qualora queste superino i Euro 250.000.000;
- per quanto attiene agli effetti penali del "condono"", viene precisato che il "condono"" operato da soggetti diversi dalle persone fisiche estende i suoi effetti preclusivi anche nei confronti di tutti coloro i quali hanno commesso i reati non più punibili.

Si richiama l`attenzione, inoltre, sul fatto che, in sede di discussione parlamentare, è stato approvato un emendamento (attuale art.1, comma 2-duodecies del testo del Decreto convertito) che estende la possibilità di provvedere alla regolarizzazione contabile anche in relazione alle rimanenze dei contratti di appalto di durata pluriennale parzialmente omesse e non solo per quelle del tutto non contabilizzate.

L`emendamento approvato si ritiene, in attesa dei necessari chiarimenti dell`Amministrazione, possa risolvere i limiti della precedente normativa che non ha consentito alle imprese edili di procedere, dopo avere definito la relativa posizione fiscale con il "condono tombale"", alla regolarizzazione delle propria contabilità, per l`impossibilità di sanare la precedente "parziale"" iscrizione delle rimanenze di opere in corso di esecuzione. La regolarizzazione, infatti, era prevista, solo nel caso in cui l`impresa avesse omesso integralmente l`iscrizione dei corrispettivi o dei costi e, quindi, avesse occultato del tutto il corrispondente valore delle rimanenze delle opere stesse.

La normativa, ora, sembra poter consentire l`accesso alla regolarizzazione delle scritture contabili con riferimento sia all`iscrizione di quantità di lavori relativi a contratti d`appalto di durata pluriennale non valutate in precedenza, sia all`iscrizione, quali attività parzialmente omesse, di un maggior valore relativamente a lavori contabilizzati per un importo inferiore a quello effettivo.

Nel corso della discussione parlamentare, inoltre, è stato accolto dal Governo un importante ordine del giorno (derivante dalla trasformazione di un emendamento auspicato dall`ANCE) che impegna il Governo, in sostanza, a rendere possibile la regolarizzazione contabile nel bilancio in corso al 1° gennaio 2003 (essendo già approvato quello chiuso al 31 dicembre 2002), escludendo eventuali accertamenti per tali motivi da parte degli organi competenti, per il periodo d`imposta 2002.

Con riserva di comunicare tempestivamente ulteriori informazioni sulla pubblicazione della Legge di conversione e sulle successive pronunce ministeriali, si porgono distinti saluti.